

## COME DIFENDERSI DAL CEMENTO!

Come può un semplice cittadino difendersi dalla speculazione edilizia, dai progetti aggressivi di un territorio fragile o una zona a elevato pregio, o semplicemente opporsi a quel progetto ?

Una piccola legge la n.108 del 16 marzo 2001, recepisce una direttiva europea: la convenzione di Aarhus dal forte contenuto etico, concreto, che dà al cittadino la possibilità di intromettersi nella gestione del territorio, attraverso quella che amo definire democrazia partecipata.

Tre le colonne della convenzione: l'accesso all'informazione ambientale, la partecipazioni alla gestione del proprio territorio, la giustizia ambientale.

Cosa ha implicato tutto questo? E cosa c'entra l'ambiente con le pressioni della cementificazione?

Va detto che moltissime normative che ruotano intorno alle problematiche costruttive, vuoi o non vuoi, sono inserite in un contesto ambientale che molto spesso ha vincoli, restrizioni, osservazioni da rispettare. Inoltre le numerose normative del settore succedutesi hanno dovuto recepire proprio quanto espresso ad Aarhus.

### *Vediamo quindi come poter fare per averei documenti che ci interessano.*

Prima di ogni altro aspetto occorre informarci e per farlo accedere agli atti ai documenti e progetti. L'informazione è la base dei nostri interventi: non si può agire senza conoscere. Per di più attraverso la lettura dei progetti, documenti, tavole, relazioni si cresce, si condivide, con chi è più esperto di noi, si va a chiedere e si allarga così il gruppo di intervento, dove magari ciascuno è esperto in un settore, chi in un altro.

Inoltre va detto che oggi poi non è proprio necessario spostarsi di molto: i documenti devono essere esposti, ai fini di acquisire la loro piena legittimità, all'albo pretorio on line, una sorta di archivio dove tutte le amministrazioni pubbliche devono mettere in chiaro e in evidenza i loro atti. Questo per effetto del cosiddetto CAD ovvero codice dell'Amministrazione Digitale, D.L.vo n.82 del 7 marzo 2005, che intervenendo sulla semplificazione amministrativa, ha previsto una serie di meccanismi sulla trasparenza: istituzione della PEC, posta elettronica certificata obbligatoria per tutte le amministrazioni pubbliche, per i gestori di pubblici servizi ed imprese, per i professionisti e se vuole, per il cittadino. L'articolo 3 cita espressamente “ *Diritto all'uso delle tecnologie.*

I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni e con i gestori di pubblici servizi statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.”; il successivo articolo 4, sostiene: “*Partecipazione al procedimento amministrativo informatico.*

La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.”.

Quindi se ci è possibile utilizziamo la PEC, è più veloce e garantita.

Merito dello stesso ministro Brunetta sono anche due norme da considerare, ormai assodate, la legge delega 4 marzo 2009, n. 15 art.4 ed il conseguente D.L.vo n. 150 del 27.10.2009 sulla produttività del lavoro pubblico, che all'art. 11, in un ampio articolato, parlano chiaramente di “trasparenza totale”. La stessa CIVIT, commissione voluta dallo stesso ministro, nella Delibera n. 105 del 2010, citando le norme riportate qui sopra sostiene”

La trasparenza “è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione”. “L'accessibilità totale presuppone, invece, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le “informazioni pubbliche”, secondo il paradigma della “libertà di informazione” dell'open government di origine statunitense.”

Quindi la trasparenza deve essere il punto di forza delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi; ma con la Privacy, come fare? Molto spesso i dirigenti degli enti pubblici o non conoscono espressamente le norme, o ci provano e quindi mettono i dati sensibili sempre prima per evitare il procedimento di accesso. Va detto che la sfera della privacy si racchiude in 5 settori: religione, razza, partiti politici, malattia, sessualità. Al di fuori di questi non esiste la privacy e se eventualmente dovesse emergere, l'amministrazione è tenuta a trovare i meccanismi per fornire i documenti e oscurare, se mai i dati sensibili.

### ***La legge sull'accesso agli atti***

La trasparenza è così chiara e l'accesso agli atti della pubblica amministrazione così ben delineato dalla L. 241/90, che a mio parere, merita anche da parte del cittadino una attenta lettura.

Vediamone alcuni aspetti a mio avviso, importanti.

“Art. 3-bis - Uso della telematica 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

Art. 5 - Responsabile del procedimento 1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.”

Quando si fa richiesta di accesso degli atti è opportuno chiedere sempre, il nominativo del dirigente e del responsabile del procedimento

“Art. 9 - Intervento nel procedimento. 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.”

Vediamo un attimo chi può intervenire nel procedimento; un cittadino che ha interessi diretti, perché è dirimpettaio, è confinante, è quello a cui espropriano il terreno o gli abitanti della zona dove si vuole realizzare l'insediamento produttivo, o anche l'abitante della cittadina, dove si vuol costruire, è un portatore di interesse privato diretto. Mentre il comitato liberamente costituitosi è un portatore di interesse diffuso; l'associazione riconosciuta a livello nazionale o regionale, con un presidente ed un indirizzo facilmente reperibile è un portatore di interesse collettivo. Questi possono non solo chiedere di avere le documentazioni, ma possono partecipare anche alla procedura autorizzativa; vediamo come

“Art. 10 - Diritti dei partecipanti al procedimento 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.”

Diversi giuristi ritengono che il cittadino su richiesta, possa anche partecipare alle Conferenze dei Servizi (Art. 14), dove le varie amministrazioni insieme, autorizzano o meno il progetto, danno prescrizioni, senza però avere la possibilità di voto, ma di sola verbalizzazione. Alcune amministrazioni, ritengono che non possa partecipare, ma vedremo che altre norme correlate lo ammettono chiaramente. In questo caso occorre essere pronti a dare battaglia e non arrendersi a quei che sono i nostri diritti. Fra l'altro le amministrazioni, comuni, provincie, regioni devono pubblicare nel proprio sito o meglio nei propri albi pretori online, anche le date delle conferenze dei servizi, al fine almeno di permettere ai cittadini di fare le opportune osservazioni scritte.

L'articolo 22 contiene le definizioni: diritto di accesso, portatori di interesse, controinteressati, documento amministrativo, pubblica amministrazione.

### ***Chi sono i controinteressati***

Vediamo chi sono i controinteressati: “tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza”. Alcuni enti pubblici, come la mia Provincia, ritengono che nel caso di accesso agli atti di un insediamento produttivo, da parte del cittadino, debbano avvisare, il

committente ed il progettista in quanto li reputano controinteressati. " Ora è pur vero che ciò è previsto dal regolamento alla L.241/90, il DPR 184/2006 all'art. 3 , per dare loro modo di opporsi all'accesso entro 10 giorni; va detto però che intanto siamo su lavori proposti nel territorio, che richiedono una autorizzazione pubblica, ma si dimenticano di completare la frase di definizione che aggiunge che,"vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza". Ditemi quale riservatezza hanno un committente ed un professionista, che mandano la loro pratica in commissione edilizia o in conferenza dei servizi, deve essere pubblicata all'albo pretorio on line, e viene riportata nel cartello di cantiere. Sono pretesti, insistete, fate pure scrivere, ma non debbono interrompere la durata del procedimento, nè vi possono negare i documenti.

Pensate che per la pratica di Valutazione ambientale VIA, all'art. 24 comma 10 del D.L.vo prevede che tutta la documentazione sia pubblicata nel sito web dell'amministrazione e allora a voi non la daranno?

Sempre nell'art. 22 è riportata la definizione di documento amministrativo: " ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale", quindi sono pochissimi i documenti che non rientrano in questa definizione che le amministrazioni non possono dare.

Infine nel comma 2, a seguito ultime modifiche sostenute dalla legge, è affermato ancora chiaramente, il concetto di trasparenza " L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela." Quindi , se mai regioni ed enti locali possono aggiungere ulteriori motivi di trasparenza, non aggiungere delle negazioni.

### **Trasparenti anche i progetti dei permessi di costruire**

Sempre la mia provincia, ha aggiunto il divieto di accesso ai progetti, nel proprio regolamento sull'accesso agli atti, al fine di tutelare il diritto alla proprietà intellettuale, ma nel caso di progetti di opere non stiamo parlando di brevetti industriali, ma di opere calate sul territorio pubblico. La commissione ministeriale sulla L.241/90 nella seduta dell'11 maggio 2011, ritiene " Circa il secondo quesito, si rileva che tutti gli elaborati progettuali allegati alla pratica, possono essere rilasciati in copia" . Un parere dell'ANCI del 26 giugno 2006 cita: "In passato si è posto il problema della tutela del diritto di autore del progettista. Tuttavia riteniamo che il progettista, pur avendo i teorici interessi ad opporsi all'accesso degli elaborati progettuali da lui redatti, che formano parte integrante della concessione edilizia, non possa essere ritenuto "controinteressato" dato che la normativa fornisce una nozione restrittiva di controinteressato: controinteressato e solo il titolare di eventuali diritti di riservatezza che potrebbero essere lesi dal diritto di accesso. Si tenga inoltre presente che la giurisprudenza ha negato che il progettista-titolare del diritto d'autore sugli elaborati progettuali, sia un soggetto legittimato a bloccare l'accesso alla documentazione che forma la pratica del permesso di costruire. Cfr TAR Lombardia Brescia 6 novembre 1992, n. 1198- Pur sussistendo sugli elaborati progettuali un diritto d'autore, l'accesso alla relativa documentazione non è limitato alla sola "visione" degli atti come previsto , "ante" L. 241/90 dalla L. n.142 del 177 agosto 1950, senza quindi rilascio di copie per coloro che pure vi abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, trattandosi di realizzazioni destinate ad essere comunque liberamente visibili per il solo fatto della loro collocazione in luoghi pubblici; pertanto l'amministrazione comunale deve rilasciare agli aventi titolo copia degli elaborati progettuali riguardanti le concessioni edilizie presumibilmente da essi ritenute lesive dei propri interessi, salva restando, da parte degli autori dei progetti stessi, ogni tutela giurisdizionale, nelle competenti sedi civili e penali, nell'ipotesi in cui coloro che abbiano ottenuto copia degli atti in questione li

utilizzino a fini diversi da quelli per cui è avvenuto, ovvero ancora consentano a terzi di porre in essere altrettanto illecite utilizzazioni"

Questa lunga spiegazione, si è resa necessaria perchè ancora diverse amministrazioni non hanno ben chiaro gli aspetti dei diritti dei cittadini, che solo ora incominciano ad utilizzare a pieno l'accesso agli atti.

L'art. 23 indica a chi è possibile rivolgere, la richiesta di accesso." Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 ". Quindi non solo agli enti pubblici, ma anche a tutti i gestori privati di servizi pubblici. Una disposizione non trascurabile se consideriamo quanti settori pubblici sono in mano ai privati: acqua, rifiuti, energia, trasporti, ecc. Ecco perchè è importante che loro rendano pubblico il relativo indirizzo PEC, cosa che stanno facendo in pochissimi.

L'art. 24 stabilisce con precisione gli atti esclusi dall'accesso. Sono solo quelli lì elencati e vale la pena leggerlo. Vi si dice anche che "Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. ". Ciò significa che il rapporto del cittadino verso l'amministrazione deve essere sempre di tipo collaborativo.

L'art. 25 stabilisce le modalità per l'accesso e gli eventuali ricorsi. Il termine per l'amministrazione per la eventuale risposta è di 30 giorni. Se l'ente non risponde entro 30 gg la domanda si intende respinta, ma "il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.". Dato anche che il silenzio amministrativo è illegittimo, l'ente è quindi obbligato a dare una risposta, seppure di spostamento dei tempi.

### ***In caso di mancata risposta***

Se non risponde abbiamo due possibilità: amministrativa e penale.

Amministrativamente possiamo fare ricorso al difensore civico locale se la pratica riguarda il territorio locale. Dato che questi sono stati però soppressi con una legge del marzo 2009, per istituire quelli provinciali, per la maggior parte non ancora nominati, occorre quindi fare riferimento al Difensore civico regionale. Se la pratica ha una valenza statale, invece occorre ricorrere alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, presso la Presidenza del consiglio dei ministri.

In caso di non risposta, su suggerimento di un Procuratore del Tribunale, provvedo sempre a fare una formale diffida individuando possibilmente sempre il Dirigente responsabile.

Dal punto di vista penale ciò è rafforzativo e si può fare un esposto circostanziato allegando la documentazione ricevuta, anche le Procure hanno l'indirizzo PEC, chiedendo di intervenire per rifiuto di atti d'ufficio; si veda la sentenza della Corte suprema di Cassazione sezione VI del 5 marzo 2009 n. 14466/2009.

Può anche capitare, nonostante il parere positivo del difensore civico l'ente non ottemperi a quanto richiesto; in questo caso è possibile fare ricorso al TAR e presenziare se si vuole senza il patrocinio dell'avvocato così come stabilisce l'art. 26 "Nei giudizi in materia di accesso le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore".

### ***Indirizzare i ricorsi***

Va detto che in caso di accesso agli atti la richiesta al TAR ha un costo di 150 €, mentre per il diniego all'accesso dei dati ambientali di cui al D.L.vo 195/2005, è gratuita.

Se purtroppo si oltrepassano i 30 giorni dal diniego, non possiamo più intervenire al TAR, ma dobbiamo fare ricorso al Capo dello Stato. Qui va detto che la domanda va in bollo e che dal luglio del 2011 purtroppo il ricorso che era gratuito, ora costa ben 600 €. Quella che era definita la giustizia dei poveri se ne andata così negli interessi di far cassa. Pochissimi hanno parlato del tradimento di questa istituzione storica che risale a Luigi XIV, che aveva riservato questa possibilità per chi non poteva permettersi costi di avvocati: un vero peccato.

Lascio completare al lettore la L. 241/90, che amo definire con i miei ragazzi a scuola il "passepartout" dei cassetti degli enti pubblici. Un cittadino consapevole degli atti della propria amministrazione ha la possibilità di valutarne meglio l'operato e di riconfermare o meno sindaco, consiglieri, presidenti, nelle successive elezioni, appunto dal loro operato sui singoli procedimenti.

### ***Norme edilizie dello Sportelli Unico Attività Produttive***

Un'altra norma in materia edilizia, che aiuta i cittadini consapevoli dell'oro territorio è il D.P.R. 440/2000, il cui titolo completo è: *"Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59.* Esso va a modificare il DPR 447/1998. Esso regola tutte le attività produttive, commerciali, agricole, attivabili presso gli SUAP, Sportello Unico Attività Produttive, di solito organizzati presso le comunità montane, unioni di comuni. Qui gli interessati possono mandare i progetti che intendono realizzare attivando un procedimento di autorizzazione unica, comune tra i vari enti che debbono rilasciare le autorizzazioni.

Il cittadino qui, come può quindi intervenire?

Si tratta quindi di una semplificazione amministrativa, che attivando una serie di conferenze di servizio, permette di arrivare la pratica e di concluderla.

Gli SUAP devono avere, anche loro, l'albo pretorio on line dove pubblicare i procedimenti richiesti e le date delle conferenze dei servizi (qui la norma è ben chiara).

### ***Con chiarezza si può partecipare alle Conferenze dei Servizi***

Altrettanto chiara è chi può intervenire alle conferenze dei servizi, all'art. 5: "Alla conferenza può intervenire qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto industriale." Quindi a queste conferenze anche il semplice cittadino interessato può partecipare.

La modalità partecipativa è stabilita nell'art. 6 comma 13: "I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto dell'impianto produttivo, possono trasmettere alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi. Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la struttura."

I SUAP procedono all'art.7 all' *"Accertamento della conformità urbanistica, della sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela ambientale.* **1.** La struttura accerta la sussistenza e la regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e le altre amministrazioni di cui intenda avvalersi verificano la conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici, il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con l'impianto." Per questo Comunità montane comuni associati e unione dei comuni hanno attivato il SIT Servizio Informativo Territoriale, disponibile ai professionisti, ma anche ai cittadini, attraverso le relative mappe presenti è possibile verificare i vincoli presenti in ciascuna particella catastale e nelle varie aree comunali.

Ovviamente ai SUAP è possibile attivare tutte le richieste di accesso come già espresso con la L.241/90.

## ***Accesso ai dati ambientali***

Avevo citato sopra il D. Lvo 195/2005. Esso riguarda l'applicazione di norme europee: la Direttiva Europea 4/2003 che a sua volta applica la convenzione di Aarhus di cui ho parlato nell'introduzione di questo intervento.

All'art. 1 stabilisce le finalità della norma: " Il presente decreto, nello stabilire i principi generali in materia di informazione ambientale, e' volto a:

- a) garantire il diritto d'accesso all'informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio;
- b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l'informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione."

## ***Definizioni***

Il successivo art. 2 nel spiegare le definizioni, ci aiuta a capire anche che cosa tratta: "Ai fini del presente decreto s'intende per:

a) «informazione ambientale»: qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

1) lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;

2) fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1)".

Nello stesso articolo vi è contenuta anche la definizione di autorità pubblica e di informazione:

"b) «autorità pubblica»: le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico;

c) «informazione detenuta da un'autorità pubblica»: l'informazione ambientale in possesso di una autorità pubblica in quanto dalla stessa prodotta o ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto".

L'art. 3 a proposito delle richieste di accesso, sostiene: "L'autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

" Ben diversa dalla 241/90 nella quale invece devi dimostrare di avere un vero e proprio interesse sul quale sono agevolati associazioni e comitati, qui il cittadino proprio non deve dimostrare niente.

L'art. 5 chiarisce i casi di esclusione al diritto di accesso.

## ***I ricorsi***

Per eventuali ricorsi la procedura è la stessa della L.241/90 infatti l'art. 7 stabilisce: "il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato."

### ***Pubblicità dell'informazione ambientale***

Interessante è quanto prevede l'art. 8 : "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale detenuta rilevante ai fini delle proprie attività istituzionali avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili."

Quindi le autorità sarebbero tenute alla pubblicazione delle informazioni ambientali. Questo non avviene per le analisi delle acque potabili che pur essendo pubbliche non vengono pubblicate, nonostante detenute dalle Agenzie Regionali per La Protezione Ambientale ARPA; o anche per i pareri espressi dall'ex Istituto Nazionale Fauna selvatica, oggi ISPRA, circa le autorizzazioni di abbattimento dei selvatici al di fuori dei calendari venatori.

Anche su questo è necessaria la nostra insistenza.

La norma è breve ma si dovrebbe dedicargli una attenta lettura per tutte le implicazioni che fornisce.

Ad esempio è attraverso di essa che ci possiamo informare degli impianti energetici fotovoltaici sui campi agricoli, degli eolici sui crinali appenninici e senza che si dovessero contattare i controinteressati che qui, non sono affatto citati.

### ***Ricorso alla Commissione europea***

Nel caso che abbiamo esperito tutta la trafila burocratica, fino al difensore civico regionale, relativa all'accesso senza ottenerlo, è possibile attivare una apposita denuncia alla commissione ambiente europea nel cui sito ci sono riportati i moduli in lingua, La commissione valutati gli atti può attivarsi per procedere nei confronti della regione, provincia inadempiente e applicare le eventuali sanzioni previste.

In sostanza queste leggi ci permettono di agire pacificamente contro qualsiasi opera edilizia che danneggi l'ambiente e la salute dei cittadini, che alteri il paesaggio, che non rispetta i vincoli del territorio. Certamente va detto che il cittadino è sempre poco considerato, se mai è una rottura di scatole, ma noi, consci delle nostre possibilità possiamo attivarci affinché non siano i soli soliti a decidere del nostro territorio, ma anche noi possiamo essere sentiti e ascoltati. Occorre mettere in conto però che purtroppo i nostri diritti, vanno sempre dimostrati e conquistati. Non ci diranno subito che abbiamo ragione, ma senza l'impegno dei cittadini che si interessano di bene pubblico le cose sicuramente potrebbero essere peggiori.

Sant'Angelo in Vado 27 marzo 2012

Giuseppe Dini